

CAMERA DEI DEPUTATI N. 368

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOTTA, BONSIGNORE, MALVESTIO, PIREDDA, FARAGUTI, SANESE, LUSETTI, ALAIMO, ALESSI, ALIVERTI, ALTERIO, ANTOCI, AZZOLINI, BACCARINI, BERTOLI, BIAFORA, BORRA, CACCIA, CARELLI, CAROLI, PIERLUIGI CASTAGNETTI, CASTELLOTTI, CIAFFI, CILIBERTI, COLONI, SILVIA COSTA, CULICCHIA, DAL CASTELLO, DELFINO, DI LAURA FRATTURA, FORTUNATO, FRANCESCO FERRARI, FRASSON, FUMAGALLI CARULLI, GELPI, GIOVANARDI, GOTTARDO, GUALCO, IANNUZZI, LAMORTE, LA PENNA, LOMBARDO, LUCCHESI, VINCENZO MANCINI, MELELEO, MENSORIO, MICHELINI, NAPOLI, PALADINI, PATRIA, PERANI, POLIZIO, RIGGIO, SANGALLI, SAPIENZA, SARETTA, SILVESTRI, TASSONE, TEALDI, TISCAR, TORCHIO, TUFFI, URSO, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZARRO, ZOPPI

Programma quinquennale per la realizzazione di alloggi di servizio per le forze di polizia e programma quinquennale per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture della Polizia di Stato

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nelle passate legislature sono state approvate importanti leggi per la realizzazione di infrastrutture e alloggi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per la Guardia di finanza.

Nella X legislatura, per le forze di polizia, la proposta di legge n. 1266, di iniziativa parlamentare, era stata approvata dalla Camera e trasmessa al Senato in un nuovo testo che raccoglieva ampi consensi.

Il testo approvato viene ripresentato nell'auspicio che i gruppi che avevano contribuito alla sua redazione vogliano in esso ancora riconoscersi, dandogli la loro adesione.

La presentazione di questa proposta di legge, inoltre, è da intendere come atto

doveroso da parte di chi ebbe l'onore di presiedere la Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici come riassunto dell'impegno da tutti profuso.

La proposta di legge in esame prosegue specificatamente il campo di intervento aperto dalla legge 6 febbraio 1985, n. 16, di cui costituisce in sostanza un'estensione.

La proposta di legge prevede la realizzazione di un programma quinquennale per l'acquisto e la costruzione di alloggi di servizio: quegli alloggi cioè che vengono assegnati agli appartenenti alle forze di polizia perché il carattere del servizio, con i suoi frequenti e repentini trasferimenti, è tale da rendere difficile il reperimento tempestivo e soddisfacente di un alloggio ordinario.

Per tale scopo è autorizzata la spesa di 445 miliardi di lire.

Il programma di alloggi di servizio non ha dunque per finalità primaria l'esigenza sociale dell'accesso all'abitazione da parte delle forze di polizia, bensì quella di agevolare la fondamentale esigenza della mobilità di queste ultime — e, quindi, in definitiva, di migliorare il servizio — tendendo a superare o per lo meno a ridurre il conflitto che si verifica tra lo Stato e gli appartenenti alle forze dell'ordine proprio a causa della mobilità, da una parte, e della scarsità degli alloggi, dall'altra. È ovvio che la realizzazione degli alloggi di servizio viene anche incontro a legittime esigenze degli appartenenti alle forze dell'ordine ed ha quindi, anche una valenza sociale. Ma è da tener presente e da sottolineare ancora che il suo obiettivo diretto è quello di realizzare migliori condizioni di mobilità delle forze dell'ordine e di rispondere, quindi, ad una esigenza primaria del servizio di polizia.

Il piano quinquennale ha carattere organico e straordinario e riguarda tutte le forze di polizia.

La legge prevede che il programma sia predisposto da un'apposita Commissione cui partecipano tutti i Corpi interessati e che è presieduta dal Ministro dell'interno.

La volontà che sottende a tale programma straordinario è anche quella di ricondurre ad unità le iniziative alloggiative sino ad ora intraprese, onde provvedere organicamente anche per l'avvenire.

Il programma di alloggi di servizio è poi integrato da un'originale formula di agevolazioni concesse sulla realizzazione di analoghi alloggi. A tali agevolazioni si provvede con il limite di impegno di lire 5 miliardi.

Più in particolare, nella presente proposta di legge si prevedono, dettagliatamente, le modalità di realizzazione degli alloggi e le aree in cui possono essere costruiti gli alloggi stessi, stabilendosi anche la possibilità dell'acquisto di immobili residenziali privati.

Soluzione, quest'ultima, non dissimile da quella prevista dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, come modificata dalla legge 28 febbraio 1981, n. 47, laddove si autorizzava il Ministero della difesa ad acquistare immobili residenziali privati ove possibile nell'ambito dell'edilizia convenzionata.

Si prevede, inoltre, che, in caso di costruzione, la progettazione e l'affidamento dei lavori siano curati dai competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche, sentita la Commissione che ha predisposto il programma e che le opere e gli interventi siano dichiarati urgenti ed indifferibili.

Infine, si stabilisce che un apposito regolamento, formulato sulla base di criteri direttivi predeterminati, disciplini le assegnazioni degli alloggi; sono inoltre fissati i criteri per la determinazione dei canoni, per la loro riscossione nonché per l'utilizzazione degli introiti da essi derivanti.

Il capo II della proposta di legge prevede un programma quinquennale di interventi per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture, nonché per la ristrutturazione di quelle esistenti, di competenza della sola polizia di Stato.

Per tale scopo è previsto uno stanziamento di lire 650 miliardi.

Lo stato attuale delle strutture prese in considerazione dal piano si caratterizza per la sua inadeguatezza quantitativa e funzionale, da una parte, dagli alti costi di gestione dall'altra.

Va inoltre fatto presente che per alcuni tipi di infrastrutture, come le scuole ed i poligoni di tiro, l'antica insufficienza è stata ulteriormente aggravata dai recenti e più complessi sistemi di addestramento, in attuazione della riforma della polizia, che ha inteso perseguire una migliore qualificazione professionale degli agenti e dai recenti aumenti di organico.

Tale capo ricalca sostanzialmente la legge 6 febbraio 1985, n. 16, recante « Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri ».

Il programma è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno.

Infine, il capo III prevede le disposizioni finanziarie ed in particolare, nel quinquennio, si autorizza la spesa di lire:

445 miliardi, per le finalità di cui al capo I, di cui 30 miliardi nel 1992, 80 nel 1993 e 150 nel 1994, mentre negli anni

successivi gli importi saranno determinati con la legge finanziaria;

1 miliardo a decorrere dal 1992, per i limiti di impegno per le agevolazioni di cui all'articolo 8;

650 miliardi, per le finalità di cui al capo II, di cui 70 miliardi nel 1992, 120 nel 1993 e 110 nel 1994; negli anni successivi si provvederà con la legge finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

ART. 1.

1. Il Ministro dell'interno, per garantire la funzionalità degli organi, comandi e reparti delle forze di polizia, è autorizzato, per il quinquennio 1992-1996, a dare diretta attuazione ad un programma di interventi straordinari per l'acquisto e la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in concessione al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.

2. Il programma per gli interventi straordinari di cui al comma 1 è predisposto da apposita Commissione costituita con decreto del Ministro dell'interno, tenuto conto del rilevamento di cui all'articolo 2, comma 1. Detto programma, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, dovrà tener conto della prevedibile evoluzione dei costi in relazione ai tempi di realizzazione. Il programma individua altresì le aree in cui si manifesti l'esigenza di agevolare, ai fini della presente legge, la costruzione di alloggi da parte di cooperative composte di soli dipendenti delle forze di polizia ai sensi dell'articolo 8.

3. La Commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o da un sottosegretario da lui delegato, è composta dal Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale della Guardia di finanza, dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste, da un funzionario della Ragioneria generale

dello Stato e da un funzionario del Ministero dei lavori pubblici. Per ogni rappresentante effettivo è designato un supplente.

4. Funge da segretario un primo dirigente dei ruoli del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

5. La Commissione:

a) individua le sedi ove maggiore è il fabbisogno di alloggi per il personale di cui al comma 1, in relazione alle unità stabilmente presenti;

b) identifica il numero e le tipologie degli alloggi da acquistare e da costruire in ciascuna sede, in relazione sia al fabbisogno di alloggi sia alla situazione edilizia locale;

c) individua le località dove debbano essere effettuati gli acquisti e dove debbano essere realizzate le costruzioni;

d) formula altresì pareri al Ministro dell'interno e ai provveditorati regionali alle opere pubbliche ai sensi dell'articolo 6.

6. Il programma è approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle finanze, per quanto attiene alla competenza dei servizi demaniali, nonché il Ministro dei lavori pubblici.

7. Il Ministro dell'interno, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del programma.

ART. 2.

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, tramite il Dipartimento della pubblica sicurezza, provvede al rilevamento della consistenza del patrimonio edilizio comunque destinato ad alloggi di servizio per il personale delle forze di polizia di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. I risultati del censimento sono ricalcolati annualmente e fanno parte inte-

grante della relazione di cui al comma 7 dell'articolo 1.

ART. 3.

1. Gli interventi previsti dal presente capo possono essere realizzati:

a) utilizzando aree ed immobili disponibili dello Stato e degli enti locali, anche in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) acquisendo in proprietà, anche in deroga ai limiti e alle condizioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, oppure aree da reperire ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero aree inserite nei piani di recupero comunali di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) in altre aree di proprietà dei privati;

d) acquistando ai sensi dell'articolo 5 immobili residenziali già realizzati, con il parere fornito per la stima dagli uffici tecnici erariali.

2. È fatto salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 4.

1. Per l'attuazione del programma di cui al presente capo, il Ministro dell'interno promuove i competenti interventi del Ministro dei lavori pubblici, per quanto concerne la costruzione di alloggi, e del Ministro delle finanze, nei casi in cui si proceda mediante acquisto di immobili.

ART. 5.

1. Il Ministro dell'interno, nei casi in cui ritenga di non poter procedere altrimenti e comunque entro il limite del trenta per cento degli stanziamenti di ciascun anno finanziario, è autorizzato, previo parere della Commissione di cui all'articolo 1, a procedere mediante acquisizione di immobili residenziali già realizzati ai sensi degli articoli 3 e 4.

ART. 6.

1. La progettazione e l'affidamento dei lavori di cui al presente capo sono curati dai competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche, sentita la Commissione di cui all'articolo 1 per il tramite del Dipartimento della pubblica sicurezza.

ART. 7.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, emana, con proprio decreto, il regolamento contenente norme: per la ripartizione degli alloggi, tenuto conto dei posti di impiego e dei vari incarichi; per le procedure e le modalità di concessione degli alloggi anche a canone di servizio in caso di obbligo specifico di alloggio, di revoca, di annullamento e di decadenza delle concessioni; per il calcolo e gli eventuali criteri di revisione dei canoni di concessione sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale; per i tempi di adeguamento dei canoni e degli altri oneri che riguardano gli alloggi preesistenti; per la formazione delle graduatorie, con particolare riferimento al punteggio determinato in base alla composizione e al reddito del nucleo familiare, nonché

ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio per l'arrivo in una nuova sede; per la composizione delle commissioni per l'assegnazione degli alloggi, in cui in ogni caso è necessaria la presenza degli organi di rappresentanza delle forze di polizia. Sono comunque a carico del concessionario, che deve provvedervi direttamente, le spese per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1909 del codice civile, nonché le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti comuni e della loro illuminazione.

2. Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e versato in tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata dello Stato.

3. Il venti per cento dell'importo relativo è riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere impiegato nella manutenzione straordinaria degli alloggi.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli alloggi a disposizione delle amministrazioni pubbliche, la cui assegnazione ai propri dipendenti è condizionata alla prestazione *in loco* di un determinato servizio. A tal fine, gli atti disciplinanti i rapporti con gli assegnatari sono adeguati alle predette disposizioni.

ART. 8.

1. Per la realizzazione di alloggi aventi i requisiti dell'edilizia agevolata nelle aree di cui all'articolo 1, alle cooperative a proprietà divisa o indivisa di cui alla suddetta disposizione è concesso dal Ministero dell'interno, su deliberazione della Commissione di cui al predetto articolo, un contributo in conto interessi nella misura prevista dalle disposizioni sull'edilizia agevolata e con le modalità definite sulla base di apposita convenzione con gli istituti di credito e con le sezioni di credito fondiario.

2. Alle cooperative di cui al comma 1 è altresì concessa una anticipazione pari alla differenza tra gli importi dell'intero costo di realizzazione e del mutuo acquisibile, determinati in base alle vigenti disposizioni sulla edilizia agevolata.

3. L'anticipazione di cui al comma 2 è restituita in 20 anni al Fondo di cui al presente articolo in quote fisse mensili attraverso trattenuta diretta sulle retribuzioni o sulle pensioni spettanti al socio, che a tal fine è tenuto a conferire preventivo mandato irrevocabile, ed è garantita con ipoteca di secondo grado.

4. Gli alloggi realizzati ai sensi del presente articolo debbono essere utilizzati esclusivamente e direttamente dai soci o, in caso di decesso, dai superstiti, ovvero locati al Ministero dell'interno ad un canone determinato in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per essere assegnati in concessione ai sensi della presente legge. Il Ministero dell'interno ha altresì diritto di prelazione in caso di cessione degli alloggi. L'inosservanza del vincolo di destinazione è causa di decadenza dal contributo e dall'anticipazione concessa.

5. Ai fini dell'avvio del programma di alloggi di cui al presente articolo, è autorizzato un limite di impegno di lire un miliardo a decorrere dall'anno 1992, da destinare a contributi decennali in conto interessi, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14.

ART. 9.

1. Le opere e gli interventi previsti dal presente capo sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Ad essi si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

CAPO II.

ART. 10.

1. Per il quinquennio 1992-1996, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a dare attuazione a un programma straordinario di interventi per la costruzione di

nuove sedi di servizio, scuole e infrastrutture, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento di quelle già esistenti, necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative della Polizia di Stato. Detto programma, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, dovrà tener conto della prevedibile evoluzione di costi in relazione ai tempi di realizzazione.

2. Il programma è formulato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, ed è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere da esprimersi entro sessanta giorni dall'assegnazione. Il programma è quindi adottato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno.

ART. 11.

1. Ai fini della predisposizione del programma di cui all'articolo 10, il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede tra l'altro all'individuazione dei luoghi e delle aree ove dovranno essere ubicate le opere ed alla precisazione dei requisiti di funzionalità e di sicurezza ritenuti necessari.

2. Per motivi di riservatezza, la progettazione e la realizzazione degli interventi che richiedono l'apprestamento di opere di sicurezza, di cui al comma 1, formano oggetto di concessioni unitarie da affidarsi dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Dipartimento della pubblica sicurezza, in deroga alle norme vigenti.

3. Per gli interventi diversi da quelli di cui al comma 2, la progettazione e l'affidamento dei lavori sono disposti dai competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche, sentito il Dipartimento della pubblica sicurezza.

4. Ai fini dell'accertamento di conformità previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio

1977, n. 616, le opere di edilizia di cui al presente capo sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare.

ART. 12.

1. Il programma di cui al presente capo può essere realizzato anche utilizzando aree od immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà dei comuni interessati o dei privati, acquisiti anche mediante permuta.

2. Il Ministro di lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa sino alla concorrenza del trenta per cento dell'importo di competenza di ciascun esercizio al fine di acquisire edifici rispondenti alle caratteristiche tipologiche e di consistenza necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative indicate dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Gli atti di trasferimento di immobili, alla cui acquisizione si provvede a trattativa privata, non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

ART. 13.

1. L'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente capo equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse.

2. Per i progetti, i contratti e le convenzioni relativi ad acquisti di immobili e ad esecuzione di lavori inerenti alla attuazione dei programmi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni.

CAPO III.

ART. 14.

1. Per la realizzazione del programma di cui al capo I è autorizzata la spesa di lire 445 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno negli anni finanziari dal 1992 al 1996. Nel triennio 1992-1994, i relativi stanziamenti sono determinati in lire 30 miliardi per l'anno 1992, lire 80 miliardi per l'anno 1993 e lire 150 miliardi per l'anno 1994.

2. Per la realizzazione del programma di cui al capo II è autorizzata la spesa di lire 650 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici negli anni finanziari dal 1992 al 1996. Nel triennio 1992-1994, i relativi stanziamenti sono determinati in lire 70 miliardi per l'anno 1992, lire 120 miliardi per l'anno 1993 e lire 110 miliardi per l'anno 1994.

3. Alla determinazione degli importi relativi agli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1992-1994, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1992, lire 200 miliardi per l'anno 1993 e lire 260 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento « *Potenziamento infrastrutturale delle forze di polizia (limiti di impegno)* ».

ART. 15.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.